

Proposta di legge

"Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore portatori di handicap gravi"

Esaminata dalla V Commissione nella seduta del 26 ottobre 2005.  
Parere favorevole.

Relatore: il Presidente Mita.

---

- Decisione n. 3 de 26 ottobre 2005.
- Relazione.

- Testo pdl. con modifiche proposte dalla Commissione.

Ottobre, 2005.

### Proposta di legge

“Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave”

#### Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione )

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative dei portatori di handicap grave ivi residenti.

2. Per gli edifici esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono consentiti **nei casi in cui è possibile l'intervento**, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura

massima di 120 mc. ed una superficie massima di 45 mq, al fine di creare servizi indispensabili alle esigenze di vita del portatore di handicap quali : bagno, doccia a pavimento, spogliatoio, spazio per l'installazione di apparecchiature per la riabilitazione fisioterapica ed infermieristica.

3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

## Art. 2

### (Modalità di intervento)

1. Per la realizzazione di tali opere va inviata una Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.) al Comune ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 corredata da:

a) una certificazione medica rilasciata dalla AUSL, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", della persona ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative del portatore di handicap;

b) una relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;

c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.

2. Sulle volumetrie realizzate ai sensi dell'art.1, è istituito a cura del richiedente un vincolo di durata decennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

3. L'istruttoria delle pratiche relative alla esecuzione delle opere previste dalla presente legge rivestono carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

N.B.- Le parti di testo in grassetto rappresentano emendamento aggiuntivo.

Le parti di testo in corsivo e sottolineate rappresentano emendamento soppressivo.